CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). (12A00058)

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Visto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato; Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del

Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali e' stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore

riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale e' stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, e' stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione e' stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualita' di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

Allegato A

Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalita' di organizzazione del lavoro e delle attivita' lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. Precisazione:

Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

- 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresi', autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
 - c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
 - f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivita' formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

2. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che puo' essere anche il docente;
 - b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che puo' essere anche il docente;
 - d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralita' del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini e' necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e' consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, cosi' come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa;

la «responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni, anche prive di responsabilita' giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

il sistema istituzionale della prevenzione;

i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita';

il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita' di accadimento degli stessi;

la considerazione delle risultanze delle attivita' di partecipazione dei lavoratori;

il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita' e metodologie);

i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

la gestione della documentazione tecnico amministrativa;

l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

il rischio da stress lavoro-correlato;

i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza da altri paesi;

i dispositivi di protezione individuale;

la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

l'informazione, la formazione e l'addestramento;

le tecniche di comunicazione;

il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda:

la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

natura, funzioni e modalita' di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, e' somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare

le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L'elaborazione delle prove e' competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini valutazione globale e redige il relativo verbale.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sara' compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalita' di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

Denominazione del soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici del corsista

Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puo' essere anche il docente.

della definizione del sistema nazionale di In attesa certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

7. AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore

ALTO 14 ore

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lqs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi;

fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;

tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione

dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualita' ed effettivita' delle attivita' svolte:

utilizzo della modalita' di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;

possibilita' da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l'andamento e la qualita' delle attivita' formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

9. CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, cosi' come indicato al comma 3 dell'articolo 34, e' previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalita' indicate al punto 7 del presente accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero e' ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si e' svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attivita' di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio piu' elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio piu' basse.

10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita' il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i

corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalita' di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalita' di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato I

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.

L'evoluzione delle nuove tecnologia, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.

Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra ioro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mali tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia al formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.

Nell'attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie implegate, familiarità con l'uso dei personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learnino

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- · Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- · oblettivi formativi;

- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono
 necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale.
 Se dei caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici dei
 comparto produttivo di appartenenza e sul quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- · strumenti di feedback.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nel settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.

Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dal sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

f) Materiall

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

consenta di evitare una parte del percorso).

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti dei percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe dei materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

AIEU LUI		ATECO 2007
Commercio expresso e dethagio Attività Attiganali non assimilabili alle precodenti (camuzceie, riparazione velonii lavanderie, parnuchieri, parificatori, pasticueri, err.)	v	6 • COMPERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVELICOLI E MOTOCICI. 45 • CIMPERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVELCOLI E MOTOCICI. 46 • CIMPERCIO ALL'INGROSSO, ESCLISO QUELLO DI AUTOVELCOLI E DI MOTOCICI. 47 • CIMPERCIO AL DETTAGLO, ESCLISO QUELLO DI AUTOVELCOLI E DI MOTOCICI.
Aberghi, Risbranti	I.	1 - ATTAVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTIPRAZIONE 23 - ALLOGGIO 54 - ATTAVITÀ DEI SERVIZI DI RISTIORAZIONE
Assionazioni	7	K - ATTAVTÁ FINARZIARIE E ASSICINATIVE 64 - ATTAVÍA DI SENZI FINANZIAR, (FSCLISE LE ASSICIRAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICIRAZIONI, FUNSICINAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLISE LE ASSICIRAZIONI SOCIALI OGRI (SATURIE 66 - ATTAVÍA AUGULARIE DEI SERUZI FINANZIARI E DELLE ATTAVÍA ASSICIRATIVE
(vro obie r), informetica	¥	6 ATTUTATA "DROBATILAR: 6 ATTUTATA "DROBATILAR: 7 ATTUTATA DI DREAZIONALI, SCHRITTATA E DYNGEGRERA, COLLAUDI ED ANALISI TEDGIDE: 7 ATTUTATA DI DREAZIONE AZHENDALE E DI CONCLETATA E DYNGEGRERA, COLLAUDI ED ANALISI TEDGIDE: 7 ALTRE ATTUTATA "ROFESSIONALI, SCHRITTACHE E TECNICHE 7 ALTRE ATTUTATA "ROFESSIONALI, SCHRITTACHE E TECNICHE 7 ATTUTATA DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVA 7 ATTUTATA DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVA DI PERSONALE 7 ATTUTATA DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVA DI PERSONALE 7 ATTUTATA DI NOLEGGIO E PRESIDENTA DI PERSONALE 7 ATTUTATA DI NOLEGGIO E PRESIDENTA DI PERSONALE 80 SERVIZI DI VIGURAZIO E PRESIDENTA PRESIDENTA DI PERSONALE 81 ATTUTATA DI SERVIZI PRE EDINACI PER PERSONALE 81 ATTUTATA DI SERVIZI PRE EDINACI PER PERSONALE 81 ATTUTATA DI SERVIZI PRE EDINACI PER PERSONALE 81 ATTUTATA DI SERVIZI PRE EDINACI PRESIDENTA PERSONALE 81 ATTUTATA DI SERVIZI PRESIDENTA PERSONALE 81 A
Ass.ri noradive, ouflural, sportive	۰	5 - SERVIZI OI INPODIALIZIONE E COMUNICAZIONE S9 - ATTUTTÀ DI PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE S9 - ATTUTTÀ DI PROGRAMMAZIONE CHENATOCRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMO TELEVISINI, OI REGISTRAZIONI MUSICALI E SCAURE S9 - ATTUTTÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASPIGISCIONE S1 - TELECOMUNICAZIONI S1 - TELECOMUNICAZIONI S2 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSTRUZIO REPRATIZI INFORMATIO S2 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSTRUZIO E ALTINI SANZI INFORMATIO S9 - ATTUTTÀ ANTISTICHE, SPORTIVE, UE SCINMERATO S9 - ATTUTTÀ DI BIRIOTICHE, ANCHINI, MUSEI ED ALTRE ATTUTTÀ COLLUNALI S9 - ATTUTTÀ DI BIRIOTICHE, ANCHINI, MUSEI ED ALTRE ATTUTTÀ COLLUNALI S9 - ATTUTTÀ DI SERVIZIAZIONI ASSOCIATIVE S9 - ATTUTTÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE S9 - ATTUTTÀ DI ORGANIZZAZIONI PER USO PRISONULE E PRI LA CASA S9 - ATTUTTÀ DI SERVIZI PER UN PRISONA
Servizi danestia	•	T - ATTVITÀ DI FANDE IR E CONVIVENZE COME DATONI DI LAVOND PER PERSORANE DOMESTICO; PRODUZZONE DI BENI E SERVIZZI DADDI-FREDIZIATI PER USO PROPIZIO DA PARTE DI FANDGLE E CONVIVENZE 97 - ATTVITÀ DI FANGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PRSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI DIDIFFERENZIATI PER USO PROPIZIO DA PARTE DI FANGLIE E CONVIVENZE
ORGANIZZ. EXTRATBRILT.	ø	U - ORGANIZZAZIONU ED OKGANISMI EXTRATERITTORIALI 99 - OKGANIZZAZIONI ED OKGANISMI EKTRATEROTORIALI

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
ALEXU 2002		AIRCO 2007
Commercio ingresso e deflação	U	6 - COMPERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI ALTUVELICAL E MOTOCICLI
Aumia Nugarial Ival assituació des precedas (carozzere, ribarazione velció (avandeje, carovchier, parificion, castora),		45 - COMMENCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AJTOVELCOLI E MOTOCICI. 46 - COMMENCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO OUBLIO DI ALTIONEICHI E DI MOTOCICI I
er.)		47 - COMPUBLICO AL DETTACATO, ESCLISO QUELLO OI AUTOMETCOMI E DI NOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	Ŧ	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGEID E DI RISTORAZIONE
		SS - ALITIMIA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	ŗ	K - ATTIVITĂ FINAIZIAKIE E ASSICIRATIVE
		64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINARZIARI, (ESOLIGE LE ASSICARAZIONI È I FONDI PENSIONE)
		65 - ASSICURAZIONO, FLASSICURAZIONO E FOND) PENSIONE, ESCLINE LE ASSICURAZIONO SOCIALI CIBBLICATORIE 66 - ATTIVITÀ ALISTI LAURE DEI GERVITI FINANZILARI E DEI F. ATTIVITÀ ACSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	×	L-ATHYTA DOGULLAR
		68 - ATTIVITA IPSPORILIARE
		R - ATTIVITA PROFESSIONALL, SITEMITICHE E TECNICORE En attività l'escuite creatività
		OF - ALTHOUGH E CHAINDEACH E CHAINDEACH A THE SHAPE CHAINDEACH A THE
		7) - ATTATIA DESENTATION CANADATE TO CONSEQUENCE COLLADO! ED ANALSI TEORIGE
		72 - RICHRIA SCIENTIFICA E SYNLIPPO
		A - ALIFE ATTIVITÉ NO PESSIONAL, SCHATTFORE E TEORICE. Ta - Group vetternasi
	_	٠,
		79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGRIZIE DI VIAGGIO, DEI TOCR OPERATOR È SERVIZI DI PIGROTAZIONE E ATTIVITÀ COMMESSE
Are no absentables or the areas remarks to		82 - ATTIVITA DI STATORIO PER LE RINZIGUIO DUPINIZIO E ALTRI SERVIZI DI STEPORIO ALLE DORICEO. 1. ESPIRITZI INI PRESIDENZIARE E COMBINIZIO STATORI
אמצו וויר מסוגר, נתונים פון אינם וויר	> -	A STITUTE OF THE CONCENTRAL TO THE CONCENTRAL TH
		60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIGNE E TRAGNISSIONE
		62 - RODOZIONE DI SOFINIZIONE DI PORTINIZIONE E ATTIVIZI DI PRESE
		SOS ALTIVITA MER EXYLA DELINENTATIONE E ALTIA EXYLA INTOCAMILIA R - ATTIVITÀ ASTINITICES, SEGRETIAS, DI INTRATTECHERITO E DIVERTIMENTO
		90 - ATTIVITÀ GRADAE, ARTISTIDE E DI RUBATIBADIDI
		93 - ATTIVITÀ DI BIRLIGIECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALITE ATTIVITÀ CALTURALI
		92. ATTIVITÀ RIGIMBONIT LE LOTTEBLE, LE STIMMENE, LE CARE DA GIOCO
		29.3 AILTM STORING, DI MIKALI BUINERIO E DI OVORI IMBATO C. ATTER ATTIVITÀ DI CENUTTI
		94 - MINITA O ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVE
		95 - RIDARAZIONE DI CONETUTER E DI BENU PER USO PERSONALE E PER LA CASA
		% - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	۵	T - ATTIVITÀ DI FANDELIR E CONTIVENCE COME DATDAL DI LAYONO FFOR FERSONALE DOMESTICO;
		PRODUZIONE DI BERU E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPILIO DA PARTE BI FAMIGLIE E CONVINSAZE
	_	97 - ATIVITA OF EMIGLE E COMPANIAZE ONE DATORI DI LAVORO ESI PESCONALE DOMESTICO.
		98 - Froduzione di Beni ded i l'es deziati per uso profino da parte di famogle è convivenze
Organizz, Extraterrit.	0	U-ORGANIZZAZIONI ED ONGANISMI EXTRATTERATORIZALI
	y	99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EKTRATEROTORIALI

Rischio MEDIO

ATECD 2002		ATEO 2007
Agricoltura	4	DOTT! A
Pesco	a	12 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACCILTURA
Trasportt, Magazzinaggi, Comunicazioni	pred .	H - TRASPORTO E MAGAZZIVAGETO 49 - TRASPORTO TERUSTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARTTINO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO ACRED 52 - MAGAZINACATO E ATTUNTÀ OI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - MAGAZINACATO E ATTUNTÀ OI SUPPORTO AI TRASPORTI
Assisterza sociałe NON residerziałe (65.32)	Z	Q SANTA' E ASSISTENZA SOCIALE MON RESURBEZIALE
Pubblica Amministrazione	_	O - AND CONTRINAZIONE, PURBLICA E DIFFERA, ASSICIARAZIONE SOCIALE OMBLIGATORIA 84 - AND CUSTRAZIONE: PUBLICA E DIFFESA, ASSICIARAZIONE SOCIALE OBRUGATORIA
Estruzione	Σ	P - ISTUZZIONE 85 - ISTRIZZIONE

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATEC 2007
Estrazione minoraŭ	ত	B - ESTRAZIONE DI KOMERALI DA CAVE E MINUBEE ES ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUENT TORRA). GG - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGO E DI GAS MATURALE
Altre inclustric estrative	8	IT - ESTRAZIONE DI NIDERALI NETALIDERI 08 - Altre attavità di estrazione di niderali da cave e minere 09 - attavità dei servizi di supportio all'estrazione
Costruiori		F - COSTRUZIONE 43 - COSTRUZIONE DI BUFICI 43 - LAYONE QI COSTRUZIONE SPECIALIZATI
Industrie Almentari ecc.	ž	C - ATTIVITÀ MANDEATTURDERE 10 - DICHETAL PARMITACI
Tessii, Abbigianento	8	11 - DOVISTRIA DELLE EPANDE 22 - DOVISTRIA DEL TASACOO
Concarie, Cuaio	8	13 - INDIGENTE TESSO. 14 - COMPEZIONE DI ARTICOLI DI ARBIGLIAMENTO; COMPEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
जिल्ला	Ω	ES - FABERTOAZIONE DI ARTITOXI, IN PIELLE E SINGLI 16 - DIOLISTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTITI IN LEGNO E SIXAPERO, ESCLUSI I MORTI <i>); PABERLOAZION</i> E DI ARTICOLI IN PAGLIA E
जिस्के, ल्डीकांत्र, झंबाक्	出	NATERIALI DA INTRECTIO 17 - FABBILGAZIQUE DI CARTA E DI PACIDOTTI DI CARTA
Mineral ron metallieri	ï	18 – STAMPA E RIFRODOZIQUNE DI SUPPORTI REGISTRATI 22 – FAERRICAZIONE DI ALTIO PRODOTTI DIELLA LANCRAZIONE DI MINERALI NON METALLIFEGI
Produzione e Lavorazione metalii	3	24 - NETALIRGIA 25 - FAGRICAZIONE DI PRODOTITI IN METALLO, ESCLISI MACD-INARI E ATTREZZATURE
Fathriczione machine, apparentis meccanici	ž	28 - FASENCAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCIONTINE INCA. 25 - FASENCAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA, APPARECCHI BLETTROMEDICALI, APPARECCHI DI
Fathricaz, macdine app. elettrid, elettronid	ಧ	MISTRAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABRICAZIONE DI APPARELIZHATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DONESTICO MON BLETTRICHE
Autoveica	ž	29 - FABRICAZIONE DI ALTOMENCOLI, KIMONOTI E SHITUMONOMI 30 - FABRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Mabdi	ž	33 - FABERICAZIONE DI MOSILI 32- ALTRE DIDUSTRIE MANIFATURIBRE
Produzone e distribuione di energia elettrica, gas, acqua	ш	D - FORNITURA DI EMERGIA ELETIRICA, GAS, VAPORE E ARIA COMDIZIONATA 35 - FORNITURA DI EMERGIA ELETIRICA, GAS, VAPORE E ARIA COMDIZIONATA 6 - FORNITURA DI ACQUA, BETI FORNIARE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFFIUTI E RISANAMENTO 72 - ACCOURT, RATIFARETO E FORNITIRA DI ACQUA
Smaltimento (diuti	٥	38 - ATTIVITÀ DI RACCOULA, TRATTAMENTO E SAULTIMENTO DEI RIFILITI, RECUPERDO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RICSARVABENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFILITI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	出	C - ATTIVITÁ MANDFATTURDERCE. 19 - FRERRICAZIONE, DI COCE, E PRODOTTI DEGLIVATI DALLA PAFFINAZIONE DEL PETROLLO
Gorma, Pastica	3 表	20 - FAERICAZIONE DI PRODOTTI CHINICI 21 - FAERICAZIONE DI PRODOTTI FARMACENTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACENTICI 22 - FAERICAZIONE DI ARTICOLI DI GOMANA E MATENE PLASTICIE:
Serit?	z	Q - SANTIA' E ASSISTENCA SOCIALE
Assistanza sodale residenziale (BS.31)		IS - ANDISTRICA SANLIAGA 87 - SERVIZI DI ASSISTBUZA SOCIALE RESIDENZIALE

12A00059

